

**RELAZIONE SUL BILANCIO TECNICO DELLA CASSA
PER LE PENSIONI AI SANITARI AL 1° GENNAIO 1968**

(ALLEGATO AI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 1967, N. 315)

PAGINA BIANCA

I. — PREMESSA

1. - *Scopo del bilancio tecnico e sistema finanziario di gestione della Cassa.*

Scopo del bilancio tecnico è quello di porre a raffronto le attività della Cassa pensioni, costituite dal patrimonio esistente alla data di bilancio e dalle prevedibili future entrate affluenti alla Cassa stessa per contributi ordinari e dello Stato, con le prevedibili future spese che dovranno essere sostenute in relazione agli impegni assunti per legge verso gli iscritti ed i pensionati.

Il predetto raffronto è effettuato tenendo conto del sistema finanziario di gestione adottato dalla Cassa. Tale sistema è quello del premio medio generale che consiste nel realizzare l'equilibrio tecnico-finanziario tra entrate ed oneri attraverso un contributo costante nel tempo, la cui misura è stabilita dall'articolo 11 della legge 1958, n. 87 e dall'articolo 13 della legge 1967, n. 315.

È da rilevare che, essendo normalmente crescente nel tempo il numero delle pensioni vigenti a causa del naturale sviluppo demografico della collettività soggetta all'obbligo d'iscrizione alla Cassa, l'invariabilità nel tempo del contributo d'equilibrio fissato col sistema del premio medio generale comporta, in un primo periodo, un accumulo di capitale necessario per fronteggiare gli impegni della Cassa stessa quando l'ammontare delle pensioni in pagamento abbia raggiunto un livello tale da superare le entrate per contributi. Detto

accumulo si verifica fino al raggiungimento dello stato di regime, quando, risultando pressoché stazionaria la situazione degli iscritti e dei pensionati, le spese troveranno esatta copertura nelle entrate per contributi e negli interessi del patrimonio, la cui consistenza risulterà pertanto, nel detto periodo di regime, costante nel tempo.

In relazione a quanto sopra esposto, prima che la Cassa raggiunga il periodo di regime, si verifica ogni anno un incremento patrimoniale, la cui incidenza sulla consistenza del patrimonio risulterà però decrescente nel tempo.

Il predetto fenomeno, per la Cassa sanitari, è tanto più da porre in evidenza in quanto la recente iscrizione obbligatoria, a far tempo dal 1° gennaio 1963, degli aiuti ed assistenti ospedalieri ha ridotto il rapporto pensionati-iscritti, che precedentemente era del 40 per cento, al 28 per cento. Pertanto, come si è già detto, il numero delle pensioni in atto è destinato, nel tempo, ad un notevole incremento.

Il presente bilancio tecnico consente anche di esaminare la situazione tecnico-finanziaria della Cassa dopo l'emanazione di alcune importanti disposizioni successive alla compilazione del precedente bilancio e concernenti:

— il collocamento a riposo dei sanitari;

— il relativo trattamento economico di attività;

— il nuovo sistema di pensionamento per cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967 ed i miglioramenti alle pensioni relative a cessazioni anteriori a tale data, stabiliti con legge 1967, n. 315.

Qui di seguito di espongono, in sintesi, le disposizioni predette, che sono state prese a base per la compilazione del presente bilancio.

2. - *Principali disposizioni legislative sul collocamento a riposo dei sanitari.*

La legislazione concernente il collocamento a riposo dei sanitari si è sviluppata, nel tempo, nel senso di estendere a sempre più vasti gruppi di sanitari il criterio di elevare da 65 a 70 anni l'età massima prevista per lo stesso collocamento a riposo, almeno nei casi in cui al sessantacinquesimo anno di età non vengano raggiunti i 40 anni di servizio.

In precedenza, sia gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie, sia i sanitari ospedalieri, per effetto dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, venivano collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Successivamente, con legge 24 luglio 1954, n. 596, per gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, e con legge 20 febbraio 1956, n. 68, per i sanitari ospedalieri — sempre che i sanitari stessi fossero in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico 1934, n. 1265 o del regio decreto 1938, n. 1631 — venne disposto il collocamento a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età, essi raggiungano anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Di tali disposizioni, quelle contenute nella legge 1954, n. 596 sono state estese, con legge 20 dicembre 1962, n. 1751, al per-

sonale tecnico-sanitario degli enti locali, con legge 3 febbraio 1964, n. 22, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari e, con legge 6 ottobre 1964, n. 982, ai sanitari degli ospedali psichiatrici.

Infine, con legge 7 maggio 1965, n. 459, le predette norme sul collocamento a riposo oltre i 65 anni di età hanno trovato applicazione anche per i casi di ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti assunti in servizio fino al 31 dicembre 1952.

Solo recentemente, con l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è stato stabilito che il personale sanitario degli ospedali è collocato a riposo obbligatoriamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Peraltro, di tale disposizione non si è potuto tener conto, ovviamente, nella compilazione del bilancio tecnico al 1° gennaio 1968.

3. - *Trattamento economico di attività - Retribuzione annua contributiva - Misura dei contributi ordinari.*

Il trattamento economico di attività di servizio dei sanitari è attualmente regolato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151, nonché, per i sanitari ospedalieri, dalle circolari del Ministero della sanità n. 184 del 31 ottobre 1966 e n. 220 del 17 dicembre 1966, diramate a seguito delle proposte formulate da una Commissione interministeriale di studio ed in base all'accordo del 21 giugno 1966.

In particolare, la legge 1963, n. 151 attribuisce agli ufficiali sanitari, ai medici condotti ed ai veterinari condotti uno stipendio minimo pari a quello corrispondente al coefficiente 271 degli impiegati dello Stato, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e riconosce inoltre agli stessi sanitari, anche agli effetti economici, il servizio comunque prestato presso enti locali. In base a tali disposizioni la retribuzione annua contributiva del personale in parola non dovrebbe essere inferiore a

lire 1.600.000 circa, a parte gli scatti periodici d'anzianità.

Per quanto riguarda poi i sanitari ospedalieri, le predette circolari del Ministero della sanità dettano istruzioni per assicurare, dal 1° gennaio 1966, al personale medico addetto a divisioni con almeno 50 posti letto, trattamenti economici pensionabili uguali, a parità di qualifica, di anzianità nella qualifica e categoria di ospedale. In base a tali istruzioni, la retribuzione annua contributiva di un primario dovrebbe variare da un minimo di circa lire 3.600.000 ad un massimo di lire 5.600.000 annue; quella di un aiuto da lire 2.600.000 a lire 3.200.000; quella di un assistente da lire 1.700.000 a lire 2.300.000, oltre gli scatti biennali di anzianità.

Le disposizioni ora citate hanno determinato un notevole aumento nei trattamenti economici di attività dei sanitari, sicché la retribuzione annua contributiva media che, alle date di riferimento dei due precedenti bilanci tecnici — 1° gennaio 1959 e 1° ottobre 1963 — era, rispettivamente, di lire 979.000 e di lire 1.116.000, risulta ora, al 1° gennaio 1968, di lire 2.244.000 con un aumento di oltre il 100 per cento.

Come è noto, la retribuzione annua contributiva per gli iscritti alla Cassa sanitari viene determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 1958, n. 87 e dall'articolo 1 della legge 1967, n. 315. Ai fini del calcolo di detta retribuzione, per ogni anno solare del servizio:

— si prende a base il trattamento economico annuo determinato con le norme stabilite per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

— tale trattamento, nel caso in cui risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, si considera per un importo pari agli 8/10 del trattamento stesso aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000;

— la retribuzione così ottenuta è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa

speciale concessa per effetto della estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, limitatamente però ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

In base alla retribuzione annua contributiva ora definita vengono determinati sia i trattamenti di quiescenza sia i contributi ordinari affluenti alla Cassa. La misura del contributo è pari, ai sensi dell'articolo 11 della legge 1958, n. 87 e dell'articolo 13 della legge 1967, n. 315, al 26,70 per cento della citata retribuzione, di cui il 9 per cento a carico dell'iscritto e il 17,70 per cento a carico dell'ente.

4. - *Nuovo sistema di pensionamento per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967 - Indennità integrativa speciale - Pensione - Quote di aggiunta di famiglia - Indennità una volta tanto.*

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza della Cassa sanitari, la legge 1967, n. 315 ha recentemente stabilito, con gli articoli da 2 a 12, un nuovo sistema di pensionamento per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967, sia per una semplificazione della precedente normativa sia, soprattutto, per operare una più favorevole valutazione economica, in quiescenza, dei servizi resi anteriormente alla data predetta.

A tale riguardo è da rilevare che, in base al nuovo sistema di pensionamento, la retribuzione annua contributiva viene destinata:

— per le prime 50.000 lire, a copertura sia pure parziale dell'onere derivante dalla indennità integrativa speciale concessa ai pensionati a far tempo dal 1° gennaio 1963, con l'articolo 5 della legge 1962, n. 1646;

— per la parte rimanente (retribuzione pensionabile) alla formazione della pensione o della indennità una volta tanto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto concerne l'indennità integrativa speciale prevista per i pensionati, che è aumentata nel tempo da lire 42.240 annue, per il primo semestre 1963, a lire 184.320 per l'anno 1968 ed, infine, a lire 195.840 per l'anno 1969, è da osservare che ormai il contributo affluente alla Cassa sulla somma annua di lire 50.000 non è più sufficiente, da solo, a garantire la copertura del relativo onere. Si rileva, al riguardo, che, mentre il gettito annuo dei contributi sulla predetta somma di lire 50.000 non supera i 500 milioni di lire, attualmente (1969) la spesa annua per l'indennità integrativa speciale ai pensionati si aggira sui 2 miliardi di lire. D'altra parte, bisogna tener conto che l'indennità in parola è destinata, come è noto, ad aumentare nel tempo in relazione al costo della vita.

In proposito si manifesta la necessità di allargare, ai fini contributivi, la predetta fascia di lire 50.000 all'intero importo dell'indennità integrativa speciale comprendovi, in ogni caso, gli aumenti che, per detta indennità, intervengono da oggi in poi.

Ai fini della determinazione degli importi della pensione e dell'indennità una volta tanto, la legge 1967, n. 315 stabilisce di prendere a base la pensione teorica di cui all'articolo 5 della legge stessa, riferita alla data di cessazione dal servizio; detta pensione teorica si ottiene trasformando in rendita, mediante il coefficiente fisso 9,4, il montante, al saggio del 5,50 per cento, dei contributi annui pari al 9 per cento della retribuzione annua pensionabile, frazionati in 12 mensilità posticipate.

In linea generale, il calcolo della pensione teorica riferita alla fine di ogni anno di servizio può essere effettuato, con metodo ricorrente:

— maggiorando la pensione teorica riferita alla fine dell'anno precedente degli interessi al 5,50 per cento;

— aggiungendo al risultato ottenuto una somma pari allo 0,982 per cento della retribuzione annua pensionabile relativa all'anno in esame.

Inoltre:

— per gli iscritti assunti non prima del 1° gennaio 1967, la pensione teorica riferita alla fine del primo anno di servizio è pari, ovviamente, allo 0,982 per cento della corrispondente retribuzione pensionabile;

— invece, per gli iscritti già in servizio al 1° gennaio 1967, la pensione teorica riferita al 31 dicembre 1966 e relativa ai servizi utili resi fino a tale data è assunta pari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1967, n. 315, alle sottoindicate aliquote della retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1967:

Servizi ante 1967	Aliquote	Servizi ante 1967	Aliquote
5	0,05176	30	0,54096
10	0,11409	35	0,71917
15	0,18999	40	0,94109
20	0,28330	45	1,21962
25	0,39857	50	1,56815

Da quanto sopra esposto appare evidente che, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967, la valutazione in quiescenza dei servizi utili resi anteriormente al 1° gennaio 1967 viene effettuata sulla base dei livelli raggiunti dalle retribuzioni a tale data.

Ai fini della determinazione dell'importo annuo lordo della pensione diretta si considera, oltre la pensione teorica, che viene opportunamente maggiorata nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra, la rendita aggiuntiva di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 1967, n. 315.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Detta rendita viene corrisposta solo quando la pensione teorica non supera la retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione; la rendita stessa è pari alla differenza fra la citata retribuzione e la pensione teorica ed è considerata entro l'importo massimo di lire 104.000 annue.

In base a quanto ora esposto, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione diretta è costituito:

a) dalla pensione teorica eventualmente maggiorata di un decimo ed elevata al minimo dei due terzi dell'ultima retribuzione pensionabile nei casi di privilegio ed in nessun caso considerata inferiore agli importi minimi cui alla tabella III unita alla legge 1967, n. 315;

b) dalla eventuale rendita aggiuntiva sopra definita;

c) dalla indennità integrativa speciale.

Le parti del trattamento di cui alle precedenti lettera a) e b) formano la pensione.

Per i trattamenti diretti di pensione di privilegio sono, inoltre, da considerare i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 1962, n. 1646 e con l'articolo 2 della legge 1968, n. 85.

Allo scopo di illustrare la portata del sistema di pensionamento ora definito si indicano, qui di seguito, gli importi dei trattamenti di quiescenza nella forma della pensione diretta considerati senza e con l'aggiunta dell'indennità integrativa speciale (anno 1969) ed espressi rispettivamente in percentuale dell'ultima retribuzione pensionabile ed in percentuale dell'ultima retribuzione contributiva. I predetti importi sono stati determinati per i casi di retribuzione annua pensionabile iniziale pari a lire 600.000, lire 1.600.000, lire 2.600.000, variabile con i normali scatti di anzianità.

ANNI UTILI	RETRIBUZIONE PENSIONABILE INIZIALE LIRE 600.000		RETRIBUZIONE PENSIONABILE INIZIALE LIRE 1.600.000		RETRIBUZIONE PENSIONABILE INIZIALE LIRE 2.600.000	
	Pensione (a)	Pensione + ind. integ. spec. (b)	Pensione (a)	Pensione + ind. integ. spec. (b)	Pensione (a)	Pensione + ind. integ. spec. (b)
15	55,4	77,5	25,4	29,6	23,3	29,1
20	63,0	83,6	35,2	43,9	33,2	38,7
25	71,0	90,2	47,6	51,0	45,7	50,7
30	80,9	98,6	63,3	70,6	61,5	66,0
35	93,1	109,4	83,1	89,6	81,3	85,4
40	103,8	118,9	103,7	109,6	103,7	107,4
45	135,5	148,5	135,5	140,5	135,5	138,6

(a) In percentuale della retribuzione pensionabile.

(b) In percentuale della retribuzione contributiva.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il trattamento annuo di pensione diretta è reversibile, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1967, n. 315, secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 1965, n. 965. Peraltro:

— per l'indennità integrativa speciale l'aliquota di reversibilità è pari, in ogni caso, al 100 per cento;

— per le prime 195.000 lire della pensione diretta l'aliquota non può essere inferiore all'80 per cento.

Infine, la pensione indiretta di privilegio nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha

dato luogo al conferimento dell'assegno diretto privilegiato, è di importo pari a quello della corrispondente pensione diretta.

Le pensioni indirette e di reversibilità in nessun caso possono essere inferiori ai seguenti valori minimi:

— lire 639.000 annue, nei casi di iscritto morto per causa di servizio;

— lire 395.700 annue, negli altri casi di pensione di reversibilità di pensioni dirette di privilegio;

— lire 351.000 annue, per le pensioni normali.

Le aliquote di reversibilità sopra indicate sono riassunte nel prospetto che segue:

TIPO PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITÀ	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NELLA FORMA DELLA PENSIONE		
	Indennità integrativa speciale	PENSIONE	
		Prime 195.000 lire	Parte residuale
<i>1) Iscritto morto non per causa di servizio:</i>			
a) un orfano o un collaterale	100%	80%	40%
b) vedova sola; genitori; due orfani; due collaterali	100%	80%	50%
c) vedova e un orfano; tre orfani	100%	80%	60%
d) vedova e due orfani; quattro o più orfani . . .	100%	80%	70%
e) vedova e tre orfani	100%	80%	80%
f) vedova e quattro o più orfani	100%	90%	90%
<i>2) Iscritto morto per causa di servizio</i>	100%	100%	100%

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In relazione alle norme ora ricordate, concernenti le pensioni ai superstiti, si riportano di seguito le aliquote medie effettive di reversibilità in relazione a vari importi del trattamento di pensione diretta normale:

Trattamento annuo lordo di pensione diretta normale (a)	Trattamento annuo lordo di pensione spettante alla vedova (a)	Aliquota effettiva di reversibilità
600.000	546.840	91,14%
700.000	546.840	78,12%
800.000	556.420	69,55%
1.100.000	706.420	64,22%
1.500.000	906.420	60,43%
2.000.000	1.156.420	57,82%
2.600.000	1.456.420	56,02%
3.300.000	1.806.420	54,74%
4.000.000	2.156.420	53,91%

(a) Determinato tenendo conto dell'attuale (anno 1969) valore della indennità integrativa speciale di lire 195.840.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1968, n. 85, con effetto dal 1° gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico della Cassa sono state concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni. L'importo annuo lordo di ogni quota è pari a lire 30.000 annue.

Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari al prodotto della pensione teorica per il coefficiente fisso 9.

Nei casi di volontarie dimissioni, come è noto, l'importo lordo della indennità è ri-

dotto alla metà di quello come sopra determinato.

Per il caso di sviluppo della retribuzione dipendente solo dagli scatti di anzianità, gli importi dell'indennità una volta tanto, espressi in percentuale della retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione, sono i seguenti:

SERVIZIO UTILE	Indennità intera	Indennità ridotta
5	47,49%	23,75%
10	106,21%	53,11%
15	179,18%	89,59%
20	270,23%	135,12%

Occorre peraltro considerare, che, nel caso di cessazione senza diritto a pensione, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 1958, n. 322 e nel capo IV della legge 1962, n. 1646.

5. - *Miglioramenti concessi alle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967 con leggi 30 dicembre 1965, n. 1486 e 3 maggio 1967, n. 315.*

Come è noto, con leggi 1965, n. 1486 e 1967, n. 315, si è provveduto ad apportare miglioramenti alle pensioni della Cassa relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967. Più in particolare per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965:

— è stato inizialmente concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili anticipate, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità;

— successivamente, il predetto assegno è stato aumentato, per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento della pensione (considerata con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri benefici accessori di cui al primo comma dell'articolo 15 della citata legge 1967, n. 315);

— infine, con effetto dal 1° luglio 1965, le pensioni relative a cessazioni anteriori a tale data sono state riliquidate ai sensi del secondo comma del citato articolo 15.

Detta riliquidazione ha inoltre trovato applicazione anche per le pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967, con effetto dalle rispettive date di decorrenza.

Per illustrare gli effetti che i citati miglioramenti hanno avuto sui trattamenti pensionistici, occorre distinguere le pensioni relative a cessazioni anteriori al 1° luglio 1967, in due gruppi:

I) pensioni non di privilegio relative a cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

II) pensioni relative a cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967 e pensioni di privilegio relative a cessazioni anteriori al 1° luglio 1965.

Inoltre, la riliquidazione di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 1967, n. 315 si fonda, per le pensioni dirette, sui due distinti criteri:

a) quello di un aumento pari al 20 per cento della pensione — considerata con esclusione dei benefici accessori — e di lire 104.000 annue;

b) quello di una rideterminazione del trattamento in base ai criteri previsti per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967, previa definizione di una retribuzione pensionabile virtuale rivalutata a tale ultima data.

Per il I) gruppo di pensioni la legge prevede la concessione dell'aumento percentuale indicato alla precedente lettera a). Peraltro, l'aumento stesso non può superare quello che si otterrebbe dalla rideterminazione della pensione in base ai criteri stabiliti per le future cessazioni dal servizio, né può essere inferiore ai 7/10 di tale ultimo aumento. Inoltre, opportune norme sono dettate dalla legge 1967, n. 315 per il mantenimento dei diritti quesiti e per l'elevazione ai minimi stabiliti per le future cessazioni.

Per il II) gruppo di pensioni la legge prevede invece semplicemente la rideterminazione del trattamento in base ai nuovi criteri previsti per le future cessazioni.

Le pensioni indirette e di reversibilità sono riliquidate sulla base del corrispondente trattamento diretto, tenendo conto delle normali aliquote di reversibilità di cui si è detto al precedente n. 4.

Un particolare cenno meritano i criteri posti dall'articolo 16 della legge 1967, n. 315 a base della determinazione della retribuzione annua pensionabile virtuale riferita al 1° gennaio 1967. In particolare essa viene calcolata, distintamente per le varie epoche di cessazione dal servizio, nel modo seguente:

— per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958, maggiorando del 60 per cento la retribuzione contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 1962, n. 1593, computata però senza l'elevazione al minimo di lire 600.000;

— per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1967, determinando l'importo più favorevole tra la retribuzione contributiva al 1° gennaio 1958, considerata senza la predetta elevazione al minimo e maggiorata del 60 per cento, e la retribuzione contributiva alla data di fine servizio.

Inoltre, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967, la retribuzione pensionabile virtuale, come sopra determinata, viene ridotta agli otto decimi nei casi in

cui essa superi la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 considerata senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 e maggiorata del 125 per cento. Negli altri casi, la predetta retribuzione virtuale non può assumersi superiore alla retribuzione al 1° gennaio 1965 come sopra considerata e maggiorata dell'80 per cento.

I miglioramenti concessi ai pensionati in base alle disposizioni sopra ricordate sono statisticamente illustrati nel successivo paragrafo III.

Per quanto riguarda il metodo adottato per la rivalutazione fino al 1° gennaio 1967 degli stipendi o retribuzioni riferiti alle varie epoche, si osserva che, mentre per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1967 detto metodo risulta chiaramente dalle disposizioni sopra ricordate, invece, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958, bisogna tener conto dei coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella G unita alla legge 1962, n. 1593.

6. - Saggio medio di rendimento del patrimonio netto.

Molta importanza riveste la determinazione del saggio medio di rendimento del patrimonio netto allo scopo di giudicare se il saggio tecnico di bilancio sia idoneo per le valutazioni attuariali.

Il predetto saggio medio di rendimento, i , viene usualmente determinato, per ogni esercizio, con la nota formula di Hardy:

$$i = \frac{2 I}{P_0 + P_1 - I}$$

ove:

P_0 è il patrimonio netto all'inizio dell'esercizio;

P_1 è il patrimonio netto alla fine dell'esercizio;

I rappresenta il valore complessivo delle rendite patrimoniali (fitti attivi, interessi, premi, ecc.) e degli interessi di ritardato versamento (dei contributi, fitti, quote a carico, rate mutui, ecc.), previa detrazione delle spese particolari di gestione del patrimonio immobiliare, degli interessi passivi e degli ammortamenti ed accantonamenti relativi agli immobili ed ai rischi per sovvenzioni agli iscritti.

In base alla detta formula, i saggi medi di rendimento dei capitali della Cassa sanitari assumono, per gli esercizi dal 1962 al 1967, i seguenti valori:

- per l'esercizio 1962: 4,128 per cento;
- per l'esercizio 1963: 4,652 per cento;
- per l'esercizio 1964: 5,213 per cento;
- per l'esercizio 1965: 5,334 per cento;
- per l'esercizio 1966: 5,532 per cento;
- per l'esercizio 1967: 5,649 per cento.

Occorre ora rilevare che, anche se il saggio medio di rendimento nei futuri esercizi si mantenesse, in media, sui livelli raggiunti negli ultimi due o tre anni, a fronte delle maggiori rendite, non previste in sede di bilancio, derivanti dall'eccedenza del predetto saggio di rendimento rispetto a quello tecnico del 4,25 per cento, adottato nelle valutazioni, va considerato il fenomeno della svalutazione monetaria, del quale pure non si è tenuto conto in sede di bilancio.

7. - Dati statistici ed ipotesi fondamentali presi a base per la compilazione del bilancio tecnico.

Come è noto, la compilazione del bilancio tecnico è fondata essenzialmente sulle seguenti premesse:

a) l'acquisizione di dati statistici sulla collettività degli iscritti e dei pensionati

alla data di bilancio, specialmente per quanto riguarda alcuni caratteri di grande importanza per le valutazioni, quali l'età, l'anzianità utile, la retribuzione annua contributiva, ecc.: il metodo di rilevazione dei predetti dati è illustrato nei successivi paragrafi II e III;

b) la formulazione di alcune ipotesi attendibili per la collettività in esame, analiticamente illustrate nel successivo paragrafo IV, e cioè:

— una ipotesi demografica concernente la probabilità di permanere in servizio, di invalidarsi, di morire, ecc., ipotesi che si sostanzia nell'adozione di idonee linee demografiche;

— una ipotesi economica concernente il probabile sviluppo medio della carriera

dell'iscritto in termini di retribuzione annua; in proposito, sulla base dei dati statistici rilevati, è stata costruita, in funzione degli anni utili al trattamento di quiescenza, la linea delle retribuzioni annue contributive;

— una ipotesi sullo sviluppo numerico della collettività degli iscritti; in proposito, si è previsto che il numero annuo delle nuove iscrizioni alla Cassa sia di 1.500 unità e che, quindi, detta collettività aumenti gradualmente nel tempo fino a raggiungere, a periodo di regime, le 42.000 unità;

— una ipotesi finanziaria sul saggio di valutazione delle entrate e degli oneri futuri, ipotesi consistente nella adozione dell'usuale saggio tecnico del 4,25 per cento annuo composto, di cui si è fatto cenno nel precedente n. 6.

II. — DATI STATISTICI SUGLI ISCRITTI

1. - Rilevazione dei dati.

La rilevazione dei dati statistici sugli iscritti alla data di bilancio è stata effettuata tenendo presente soprattutto:

a) gli elenchi generali dei contribuiti per l'anno 1968;

b) lo schedario relativo al censimento degli iscritti alla Cassa al 30 settembre 1963, compilato ai fini dell'ultimo bilancio tecnico;

c) i dati relativi alla posizione contributiva di ciascun iscritto alla Cassa alla data di bilancio, rilevati meccanicamente dagli elenchi generali e suppletivi dei contribuiti relativi agli anni dal 1948 al 1967;

d) i dati sui servizi ammessi a riscatto in epoca successiva al 30 settembre 1963, data di riferimento dell'ultimo censimento.

Sulla base degli elementi ora indicati, è stato possibile costruire uno schedario contenente, per ogni iscritto alla data di bilancio, i seguenti dati necessari per la compilazione del bilancio stesso:

— data di nascita;

— servizi utili, comprensivi di quelli eventualmente riscattati;

— numero delle campagne di guerra;

— retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1967 od alla successiva data di assunzione in servizio;

— retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1968;

— ente di appartenenza al 1° gennaio 1968.

Per ottenere il predetto schedario degli iscritti e in particolare, per l'accertamento dei servizi maturati alla data di bilancio si è proceduto come segue, avvalendosi dell'opera del Centro meccanografico degli Istituti:

— per quanto riguarda gli iscritti al 1° gennaio 1968 che risultavano anche censiti al 30 settembre 1963, sono stati presi a base i dati del censimento aggiornandoli con gli elementi deducibili dallo schedario delle posizioni contributive di cui alla precedente lettera *c*) e con quelli sui riscatti di cui alla lettera *d*);

— invece, per i servizi utili degli iscritti al 1° gennaio 1968 che non risultavano censiti al 30 settembre 1963, si è fatto direttamente riferimento alle posizioni contributive ed ai dati sui riscatti.

Circa la rilevazione dei dati statistici afferenti agli attuali iscritti è ancora da rilevare:

— per quanto riguarda i riscatti, si è avuto particolare cura nell'accertare i servizi resi dai medici aiuti ed assistenti ospedalieri anteriormente al 1° gennaio 1963, data dalla quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1962, n. 1593, i medici predetti sono soggetti all'obbligo d'iscrizione alla Cassa. La necessità di detto accertamento, reso possibile anche in base apposita rilevazione effettuata in occasione dell'ultimo censimento, si è manifestata soprattutto in relazione al disposto del secondo comma del predetto articolo 5, che, per i servizi in parola, prevede la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto;

— nell'esaminare gli elenchi generali per l'anno 1968, si è provveduto ad un rigoroso accertamento sia dei servizi simultanei sia di quelli di reinscrizione resi da pensionati della Cassa; sono stati inoltre esclusi dalla rilevazione i medici che, pur

compresi negli elenchi, sono risultati assunti in servizio posteriormente alla data di bilancio.

Le retribuzioni annue contributive riferite al 1° gennaio 1968 sono state desunte direttamente dagli elenchi generali dei contribuiti. Per le analoghe retribuzioni riferite al 1° gennaio 1967 che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1967, n. 315, sono prese a base per la valutazione economica in quiescenza dei servizi resi anteriormente all'anno 1967, si è fatto riferimento alle indicazioni appositamente fornite dagli enti in sede di compilazione dei fogli notizie per gli elenchi generali dei contribuiti dell'anno 1968. Naturalmente non si è mancato di procedere ad un confronto fra le retribuzioni indicate per il 1967 con quelle risultanti dai predetti elenchi generali, apportando idonee correzioni in alcuni casi di enti, specie ospedalieri, in cui si presentava uno scarto medio superiore a quello massimo prevedibile.

Costruito nel modo anzidetto lo schedario degli iscritti, che sono risultati in numero di 36.591, i vari dati contenuti nello schedario stesso sono stati assoggettati ad un preventivo controllo di compatibilità al fine di esaminare soprattutto i casi-limite con particolare riguardo all'età, al servizio ed alla retribuzione. Nei casi dubbi si è anche proceduto, ove possibile, ad un esame diretto dei fascicoli personali. In tal modo, i dati necessari alle valutazioni sono stati accertati per la generalità degli iscritti eccezione fatta solo per 550 unità, pari all'1,50 per cento del totale.

Comunque, lo schedario ottenuto, che servirà di base per i futuri bilanci tecnici, sarà aggiornato di anno in anno, tenendo presenti non solo i dati desumibili dagli elenchi generali dei contribuiti, ma anche quelli relativi ai provvedimenti di riscatto.

2. - Dati statistici sugli iscritti.

Gli iscritti alla Cassa alla data di bilancio sono risultati, come si è detto al precedente n. 1, in numero di 36.591. In par-

ticolare, si osserva che gli iscritti stessi sono così distribuiti per classi di enti di appartenenza:

— il 47 per cento presso le amministrazioni comunali (ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari, ecc.) e le amministrazioni provinciali;

— il 49 per cento presso gli ospedali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (primari, aiuti, assistenti, ecc.);

— il 4 per cento presso altri enti di varia natura (Inadel, Ministeri di grazia e giustizia, interno, sanità, ecc.).

È da rilevare che, al 1° ottobre 1963, data del precedente bilancio tecnico, i medici appartenenti agli ospedali ed alle opere pie rappresentavano il 41 per cento del complesso degli iscritti.

L'età media posseduta dai predetti 36.591 iscritti è pari a 45,22 anni, mentre il servizio utile medio è di 13,69 anni.

Confrontando la predetta consistenza numerica degli iscritti al 1° gennaio 1968 con quella al 1° ottobre 1963, di 32.108 unità, risulta, tra le due date, un aumento del numero degli attivi di circa il 14 per cento.

La retribuzione annua contributiva media al 1° gennaio 1968 degli iscritti alla Cassa è pari a lire 2.244.000; l'ammontare complessivo delle retribuzioni contributive risulta quindi di lire 82.110 milioni e il corrispondente importo dei contributi è di lire 21.923 milioni. A tale riguardo si osserva che, nei rendiconti per gli anni 1967 e 1968, tra le entrate della Cassa, la voce « contributi previdenziali ordinari con ruolo di carico », figura, rispettivamente, per lire 17.639 milioni e lire 28.000 milioni.

Si rileva ancora che l'ammontare complessivo delle retribuzioni pensionabili relative ai 36.591 iscritti risulta, sulla base dei dati ora riportati, pari a lire 80.280 milioni.

La retribuzione annua contributiva media dei sanitari ha subito, per le cause già menzionate nel precedente paragrafo I, un

notevole aumento. Infatti, detta retribuzione media:

— per il complesso degli iscritti, si è elevata da lire 980.000 al 1° gennaio 1959 a lire 1.116.000 al 1° ottobre 1963 ed, infine, come si è detto, a lire 2.244.000 al 1° gennaio 1968;

— per i sanitari ospedalieri, è aumentata da lire 950.000 al 1° ottobre 1963 a lire 2.550.000 circa al 1° gennaio 1968;

— per i sanitari non ospedalieri, è passata da lire 1.230.000 al 1° ottobre 1963 a lire 1.910.000 al 1° gennaio 1968.

Pertanto, dal 1° ottobre 1963 al 1° gennaio 1968, si è avuto un aumento retributivo:

— del 101,10 per cento per il complesso degli iscritti;

— del 168,40 per cento per i sanitari ospedalieri;

— del 55,30 per cento per i sanitari non ospedalieri.

Nelle tavole unite alla presente relazione sono riportati i dati statistici più importanti presi a base per la compilazione del bilancio tecnico e cioè:

— la distribuzione per quinquenni di età e di servizio utile degli iscritti alla data di bilancio (tavola V);

— la distribuzione per quinquenni di età e di servizio utile dell'ammontare delle retribuzioni contributive riferite alla data di bilancio (tavola VI);

— la distribuzione per quinquenni di età e di servizio utile del numero delle campagne di guerra per gli iscritti alla data di bilancio (tavola VIII).

Inoltre, nelle tavole da I a IV, è riportata la distribuzione per regioni e classi di enti del numero degli iscritti e delle relative retribuzioni annue contributive.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È da rilevare che tutte le tavole unite alla presente relazione, concernenti gli attuali iscritti, si riferiscono alle 36.041 unità per le quali è stato possibile, come si è detto al precedente n. 1, recepire tutti i dati statistici occorrenti.

3. - *Pensioni teoriche relative ai servizi utili anteriori alla data di bilancio per gli iscritti in servizio alla data stessa.*

Ai fini della determinazione del valore capitale degli oneri latenti per trattamenti di quiescenza, per ogni iscritto alla data di bilancio, è stata calcolata, dal Centro meccanografico degli Istituti, la pensione teorica relativa ai servizi utili anteriori alla data predetta, con criteri, già ricordati nel paragrafo I, stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 1967, n. 315.

Il calcolo è stato effettuato moltiplicando la retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1967 o alla successiva data di assunzione per il coefficiente della seguente tabella corrispondente al servizio già utile alla data di bilancio, espresso in anni interi.

I coefficienti a fianco riportati, espressi in funzione del servizio utile, t , sono stati calcolati con la seguente formula:

$$Y_t = \begin{cases} C_{0,3} & \text{per } t = 0 \\ H_{t-1} C_{t,0} + (1 - H_{t-1}) C_{1,0} & \text{per } t > 0 \end{cases}$$

ove è stato indicato:

— con $C_{h,k}$ il coefficiente della tabella II unita alla legge 1967, n. 315, relativo ad h anni e k mesi;

— con H_r , il coefficiente della tabella I unita alla legge 1967, n. 315, relativo ad r anni.

L'ammontare complessivo delle pensioni teoriche relative ai 36.591 iscritti è di lire 20.154 milioni, pari al 25,10 per cento delle retribuzioni pensionabili. La pensione teorica media individuale risulta di lire 550.791.

Nella tavola VII unita alla presente relazione è riportata la distribuzione, per quinquenni di età e di servizio utile, dell'ammontare delle predette pensioni teoriche riferibilmente a 36.041 iscritti.

ANNI SERVIZIO	Coefficienti Y_t	ANNI SERVIZIO	Coefficienti Y_t
0	0,00241	26	0,43031
1	0,00982	27	0,45768
2	0,01998	28	0,48619
3	0,03049	29	0,51653
4	0,04136	30	0,54821
5	0,05266	31	0,58052
6	0,06442	32	0,61499
7	0,07656	33	0,65094
8	0,08917	34	0,68848
9	0,10232	35	0,72765
10	0,11597	36	0,76854
11	0,13019	37	0,81121
12	0,14495	38	0,85572
13	0,16029	39	0,90218
14	0,17982	40	0,95199
15	0,19301	41	1,00266
16	0,21027	42	1,05553
17	0,22845	43	1,11226
18	0,24711	44	1,16988
19	0,26681	45	1,23180
20	0,28732	46	1,29652
21	0,30873	47	1,36214
22	0,33100	48	1,43274
23	0,35421	49	1,50652
24	0,37837	50	1,58363
25	0,40354		

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

III — DATI STATISTICI SULLE PENSIONI VIGENTI ALLA DATA DI BILANCIO E ANALISI STATISTICA DEI MIGLIORAMENTI CONCESSI CON LEGGE 1967, N. 315

1. - *Dati statistici sulle pensioni vigenti alla data di bilancio.*

La rilevazione statistica dei dati concernenti le pensioni vigenti alla data di bilancio è stata effettuata a cura del Centro meccanografico in base allo schedario dei pensionati, esistente presso il Centro stesso, che viene continuamente aggiornato in base ai nuovi conferimenti nonché in base ai registri delle eliminazioni mensilmente trasmessi dalle direzioni provinciali del Tesoro. I dati contenuti nello schedario sono

stati elaborati allo scopo di dedurne le opportune statistiche e di effettuare le valutazioni relative agli oneri maturati.

Il numero complessivo delle partite di pensione è risultato di 10.311 unità, di cui 4.180 pensioni dirette e 6.131 pensioni indirette e di reversibilità, ripartite secondo la natura del titolare, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo, nel quale sono contenuti, a titolo di confronto, anche i dati riferiti al 1° gennaio 1959 e al 1° ottobre 1963, date di riferimento dei precedenti bilanci tecnici:

TIPO DI PENSIONE	SITUAZIONE AL					
	1° gennaio 1959		1° ottobre 1963		1° gennaio 1968	
	in assoluto	in %	in assoluto	in %	in assoluto	in %
1) <i>Pensioni dirette</i>	3.329	40,69	3.276	38,00	4.180	40,54
2) <i>Pensioni indirette e di reversibilità</i>	4.852	59,31	5.346	62,00	6.131	59,46
— a favore di vedova sola	4.262	52,10	4.364	50,61	5.078	49,25
— a favore di orfani soli, ascendenti, collaterali :	172	2,10	268	3,11	434	4,21
— a favore di vedove con orfani	418	5,11	714	8,28	619	6,00
Totale	8.181	100,00	8.622	100,00	10.311	100,00

Le pensioni di privilegio costituiscono il 12 per cento di tutte le pensioni; in particolare, delle pensioni dirette solo il 3,7 per cento sono privilegiate, mentre delle pensioni indirette e di reversibilità sono privilegiate ben il 20 per cento.

L'ammontare annuo dei trattamenti per il complesso delle 10.311 partite è risultato

di lire 13.509 milioni, di cui 11.608 milioni per pensioni, e lire 1.901 milioni per indennità integrativa speciale.

È da rilevare che la pensione media annua, rispetto a quella osservata al 1° ottobre 1963 e senza considerare l'indennità integrativa speciale, è aumentata dell'81 per cento passando da lire 621.000 a lire

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.126.000. Tale incremento va posto in relazione con:

— l'aumento della pensione media diretta da lire 903.000 a lire 1.677.000, pari, cioè, all'86 per cento;

— l'aumento della pensione media indiretta e di reversibilità da lire 449.000 a lire 750.000, pari, cioè al 67 per cento;

— la variazione del peso delle pensioni ai superstiti dal 62 per cento al 59,46 per cento del complesso delle pensioni.

Il predetto aumento della pensione media sia diretta che ai superstiti è ovviamente connesso con i miglioramenti concessi ai trattamenti di quiescenza con legge 1967, n. 315; esso, come già detto, non tiene conto però dell'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 1962, n. 1646. Considerando

anche tale indennità, il trattamento annuo medio si è elevato, nel periodo suindicato:

— per il complesso dei pensionati, da lire 687.000 a lire 1.310.000, cioè del 91 per cento;

— per le pensioni dirette, da lire 969.000 a lire 1.861.000, cioè del 92 per cento;

— per le pensioni ai superstiti, da lire 514.000 a lire 934.000, cioè dell'82 per cento.

È evidente che il maggior incremento percentuale rilevato per le pensioni dirette è da porsi in correlazione con il notevole aumento subito dalle retribuzioni nel periodo considerato, che ha raggiunto, come si è detto nel precedente paragrafo II, il 101 per cento.

Nel seguente prospetto, si riporta la distribuzione per tipo di pensione dell'ammontare annuo dei trattamenti di quiescenza alla data di bilancio:

TIPO DI PENSIONE	Numero pensioni	AMMONTARE ANNUO COMPLESSIVO (a)			IMPORTO ANNUO MEDIO TRATTAMENTO (b)	
		Pensioni	Indennità integrativa speciale	Trattamento complessivo	Pensione	In complesso
1) Pensioni dirette	4.180	7.012	771	7.783	1.677	1.861
2) Pensioni indirette e di reversibilità	6.131	4.596	1.130	5.726	750	934
— a favore di vedove sole	5.078	3.831	936	4.767	754	938
— a favore di orfani soli, ascendenti, collaterali .	434	248	80	328	573	757
— a favore di vedove con orfani	619	517	114	631	835	1.019
In complesso	10.311	11.608	1.901	13.509	1.126	1.310

(a) Importi in milioni di lire.
(b) Importi in migliaia di lire.

Nelle tavole da XXI a XXV sono riportate, distintamente per i vari tipi di pensioni, le distribuzioni per anni di età al 1° gennaio 1968 del numero delle

partite vigenti a tale data e del relativo ammontare annuo, considerato con esclusione della indennità integrativa speciale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. - *Analisi statistica dei miglioramenti concessi alle pensioni della Cassa con leggi 1965, n. 1486 e 1967, n. 315.*

Al fine di analizzare, il più compiutamente possibile, la portata dei miglioramenti risultanti complessivamente, per le pensioni della Cassa, dall'applicazione delle

leggi 1965, n. 1486 e 1967, n. 315, sono state prese in esame le 10.124 partite, di cui 1.175 di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, che sono state riliquidate con metodo meccanografico. Dette pensioni sono risultate così distribuite secondo l'epoca di cessazione dal servizio:

TIPO PENSIONE	EPOCA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO				In totale
	Anteriore al 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957	Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962	Dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965	
1) <i>Pensioni dirette</i>	1.043	649	1.096	1.214	4.002
— normali	992	623	1.053	1.189	3.857
— di privilegio	51	26	43	25	145
2) <i>Pensioni indirette e di reversibilità</i> .	3.827	735	975	585	6.122
— normali	3.225	601	785	481	5.092
— di privilegio	602	134	190	104	1.030
<i>In complesso</i>	4.870	1.384	2.071	1.799	10.124
— normali	4.217	1.224	1.838	1.670	8.949
— di privilegio	653	160	233	129	1.175

Si rileva subito che per le 6.122 pensioni indirette e di reversibilità, in tutte le analisi statistiche di seguito illustrate, i miglioramenti sono stati considerati con esclusione di quelli derivanti dalle nuove aliquote di reversibilità e dai nuovi minimi previsti dall'articolo 16 della legge 1967, n. 315. Allo scopo, per tali pensioni, si è fatto riferimento al corrispondente trattamento diretto.

Le 8.949 pensioni normali vengono qui analizzate da due distinti punti di vista:

— quello del miglioramento che, in percentuale della preesistente pensione e senza considerare i benefici accessori (indennità integrativa speciale, quota di aggiunta di famiglia, ecc.), è stato effettivamente rilevato per ciascuna partita;

— quello del nuovo livello raggiunto dalle pensioni in parola.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al riguardo, sono state considerate separatamente:

— le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1963 e ad anzianità utili inferiori ai 40 anni;

— le pensioni relative a cessazioni dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965 e ad anzianità utili inferiori ai 40 anni;

— le pensioni relative ad ex iscritti che hanno raggiunto un'anzianità utile non inferiore ai 40 anni.

Per le cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1962, con servizio utile inferiore ai 40 anni, si è rilevato quanto segue:

a) Per le pensioni il cui importo annuo era, prima dei miglioramenti, inferiore a lire 600.000, l'aumento è stato in media del 39-40 per cento circa. Inoltre, per tali pensioni, detto miglioramento è stato tanto maggiore quanto minore era l'importo della pensione e pressoché indipendente dall'epoca della cessazione, come si rileva dai dati seguenti:

EPOCA DI CESSAZIONE	IMPORTO DELLA PENSIONE PRIMA DEI MIGLIORAMENTI			Aumento %
	< 400.000	Da 400.001 a 500.000	Da 500.001 a 600.000	
Anteriore al 1° gennaio 1954	47%	40%	36%	39,52%
Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957	43%	40%	36%	38,70%
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962	42%	40%	35%	39,78%

b) Invece, per le pensioni di importo annuo superiore, già prima dei miglioramenti, alle 600.000 lire annue e sempre relative ad iscritti che non avevano raggiunto i 40 anni di servizio utile (1), l'aumento

risultante dall'applicazione delle citate disposizioni è stato di circa il 33-34 per cento, indipendentemente dall'epoca di cessazione dal servizio, come si rileva dai dati seguenti:

EPOCA DI CESSAZIONE	IMPORTO MEDIO PENSIONE		Aumento medio
	Ante riforma	Post riforma	
Anteriore al 1° gennaio 1954	891.000	1.196.000	34,23%
Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957	852.000	1.146.000	34,51%
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962	1.004.000	1.339.000	33,37%

(1) Come è noto, il minimo di pensione diretta normale con 40 anni utili era, pari, ai sensi della legge 1962, n. 1593, a lire 725.200 annue.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Quanto sopra esposto trova anche conferma nell'analisi dei miglioramenti risultanti, a favore delle pensioni in parola,

in funzione del servizio utile, come appare evidente dai dati di seguito riportati:

SERVIZIO UTILE	Pensione media (a)	MIGLIORAMENTO SECONDO LE EPOCHE DI CESSAZIONE		
		Ante 1954	1954-1957	1958-1962
< 19	351.000	49%	42%	43%
20-24	463.000	39%	40%	40%
25-29	605.000	36%	36%	35%
30-34	798.000	33%	33%	32%
35-39	1.019.000	36%	35%	34%

(a) Prima dei miglioramenti per tutte le epoche di cessazione.

Per le pensioni relative a cessazioni dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965 con servizio utile inferiore ai 40 anni, è da rilevare che l'aumento percentuale è, in media, superiore a quelli rilevati per gli analoghi casi di cessazione anteriori al 1° gennaio 1963. Così, per le pensioni di importo annuo inferiore, prima dei miglioramenti, a lire 600.000, l'aumento si eleva dal 39-40 per cento al 48 per cento; per le pensioni poi di importo annuo superiore a lire 600.000 e relative ad iscritti che non avevano maturato i 40 anni utili l'aumento medio passa dal 33-34 per cento a quasi il 40 per cento. Tale fenomeno va posto in relazione con la dinamica retributiva che, per i sanitari, ha caratterizzato il periodo dal 1963 al 1965. Infatti, mentre da un lato la legge 1963, n. 151, che disponeva di attribuire ai sanitari condotti uno stipendio minimo pari a quello dell'ex grado IX statale, veniva applicata dagli enti con molta gradualità, d'altro lato, gli enti stessi non erano tenuti ad estendere ai sanitari la concessione dei due

assegni, mensile e temporaneo, di cui alle leggi 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20.

Tuttavia, molti enti, anche se non la maggioranza, non solo hanno attribuito ai sanitari dipendenti lo stipendio dell'ex grado IX, ma hanno concesso i due assegni, mensile e temporaneo, in base a detto grado. Per tali sanitari la riliquidazione ha comportato, un notevole aumento del trattamento già percepito con i conseguenti riflessi sul miglioramento medio calcolato per le pensioni relative a cessazioni dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965.

Per quanto riguarda, poi, le pensioni con anzianità non inferiore a 40 anni utili, occorre subito rilevare che l'aumento percentuale è stato sempre, a parità di altri fattori, più favorevole di quello relativo a minori anzianità; ciò va posto in relazione alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 16 e nel primo comma dell'articolo 8 della legge 1967, n. 315, in base

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alle quali non trova più applicazione il preesistente criterio di limitare l'importo della pensione a quello dell'ultima retribuzione.

Gli aumenti effettivamente concessi a favore di dette pensioni hanno assunto i valori sottonotati, distintamente per le varie epoche di cessazione e per anzianità:

ANZIANITA	EPOCA DI CESSAZIONE			
	Ante 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957	Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962	Dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965
40-44	48%	51%	44%	46%
> 45	79%	81%	81%	73%

Per le pensioni relative a cessazioni successive al 31 dicembre 1957, gli aumenti percentuali suindicati risultano inferiori a quelli rilevati per le altre cessazioni, in quanto, prima della riliquidazione, le pensioni stesse, data l'alta anzianità, raggiungevano sovente la retribuzione riferita alla data di fine servizio anche se tale retribuzione presentava già un notevole miglioramento rispetto ai livelli retributivi in essere al 1° gennaio 1958.

Dal punto di vista dei nuovi valori raggiunti dalle pensioni con la riliquidazione vanno fatte alcune considerazioni.

Per le pensioni relative a cessazioni fino al 31 dicembre 1962 e ad anzianità utili inferiori ai 40 anni, i nuovi trattamenti non presentano sensibile variabilità rispetto all'epoca della cessazione, come appare evidente dal seguente prospetto:

ANZIANITA	IMPORTO MEDIO ANNUO DELLE PENSIONI NORMALI RILIQUIDATE RELATIVE A CESSAZIONI DAL SERVIZIO (a)			
	Ante 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957	Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962	In complesso
< 19	536	448	486	508
20-24	663	611	610	646
25-29	828	819	840	829
30-34	1.059	996	1.129	1.060
35-39	1.341	1.277	1.464	1.364

(a) Importi in migliaia di lire.

Rispetto ai valori sopraindicati, le pensioni riliquidate, relative a cessazioni dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, si presentano, in media, di importo superiore. Per le anzianità non inferiori ai 30 anni utili lo scarto raggiunge il 15-20 per cento.

Confrontando, infine, per le varie epoche di cessazione, i nuovi importi medi raggiunti dalle pensioni relative ad anzianità utili non inferiori ad anni 40, si rileva una più accentuata variabilità, dovuta, come già detto, all'applicazione del primo comma dell'articolo 16 e del primo comma dell'articolo 8 della legge 1967, n. 315.

Dati statistici più analitici, concernenti la riliquidazione, sono riportati nelle Tavole da XXXI a XLIII unite alla presente relazione, nelle quali con la dizione « trattamento perequato » è indicato quello ottenuto ai sensi del citato articolo 16 della legge 1967, n. 315. Dette tavole contengono:

— le Tavole da XXXI a XXXIV, i dati sui miglioramenti percentuali risultanti dalla riliquidazione, distinti per classi di importo della pensione preesistente e per epoca di cessazione;

— le Tavole da XXXV a XXXVIII, la distribuzione del numero delle pensioni per classe di percentuale di miglioramento e per epoca di cessazione;

— le Tavole da XXXIX a XLII, la distribuzione delle pensioni riliquidate per servizio utile e per epoca di cessazione;

— la Tavola XLIII, la distribuzione delle pensioni normali e di privilegio per epoca di cessazione dal servizio.

Tutte le tavole, tranne l'ultima, si riferiscono solo alle pensioni non di privilegio.

IV. — BASI TECNICHE ADOTTATE PER LA COMPILAZIONE DEL BILANCIO

1. - Criteri seguiti per le basi tecniche.

Nel presente paragrafo si illustrano brevemente:

— le linee demografiche adottate per le valutazioni attuariali;

— le ipotesi prese a base per la consistenza numerica delle nuove iscrizioni annue e per la relativa distribuzione per età;

— la linea delle retribuzioni degli attuali e futuri iscritti;

— il saggio tecnico di bilancio.

Per quanto riguarda quest'ultimo si è adottato l'usuale valore del 4,25 per cento

annuo, che, tenendo conto di quanto esposto al n. 6 del precedente paragrafo I circa i saggi medi effettivi di rendimento del patrimonio netto, può ritenersi ben valutato sotto l'aspetto tecnico con il necessario margine di prudenzialità.

Per quanto concerne le linee demografiche, illustrate più ampiamente nel successivo n. 2, si osserva, innanzitutto, che esse sono state desunte da quelle adottate nei precedenti bilanci tecnici aggiornandole per tener conto, in particolare, dei più recenti dati riguardanti la mortalità. Inoltre, con riferimento all'età massima di collocamento a riposo dei sanitari, sia per quanto esposto nel n. 2 del precedente paragrafo I sia in relazione ai dati statistici rilevati, si è prevista, per i sessantacinquenni, una eli-

minazione attiva non immediata ma graduata nel successivo quinquennio di età.

Infine, per la valutazione del maggior onere derivante, nei casi stabiliti dalle disposizioni in vigore, dalla corresponsione della pensione di privilegio, in luogo di quella normale, si è fatto riferimento alle frequenze indicate, per le stesse pensioni privilegiate, nel n. 1 del precedente paragrafo III. Per quanto riguarda poi il maggior onere derivante dalla concessione del trattamento di privilegio, in luogo della indennità una volta tanto, per i casi di anzianità inferiore ai 15 anni, si è tenuto conto del sia pur lieve caricamento implicito nelle basi tecniche.

2. - Linee demografiche.

Come già detto, nel presente bilancio si è provveduto ad aggiornare le linee demografiche adottate ai fini della compilazione del precedente bilancio tecnico della Cassa pensioni sanitari, riferito al 1° ottobre 1963, sulla base delle più recenti statistiche disponibili, con lo scopo di tener conto dei vari fenomeni demografici influenti sulle valutazioni attuariali.

L'aggiornamento predetto ha riguardato, in modo particolare, la mortalità degli attivi e dei pensionati attuali e futuri, per la quale sono state adottate le probabilità di morte della popolazione generale italiana 1960-1962, calcolate dall'Istituto centrale di statistica sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione riferito al 1961 e del movimento naturale della popolazione stessa verificatosi nel triennio 1960-1962.

Peraltro, ai fini della rideterminazione delle probabilità di eliminazione delle vedove, sono state anche aggiornate le probabilità di contrarre nuove nozze, tenendo conto dei risultati dell'indagine sui saggi di nuzialità delle vedove, pubblicata nel volume « Annuali di statistica - 1965 ».

Infine, per quanto riguarda le probabilità di eliminazione degli inabili, si è fatto

riferimento alle tavole costruite, sulla base di recenti esperienze relative alla mortalità dei pensionati per inabilità, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premesso quanto sopra, si elencano qui di seguito le probabilità di eliminazione dal servizio adottate per gli attivi:

— probabilità di morte della popolazione generale italiana 1960-1962 - maschi, calcolate dall'Istituto centrale di statistica sulla base del censimento generale della popolazione riferito al 1961 e del movimento naturale della popolazione stessa verificatosi nel triennio 1960-1962;

— probabilità di invalidità generica, specifica od amministrativa, o comunque di eliminazione dal servizio con diritto a pensione; dette probabilità sono desunte da esperienze sui maestri elementari relative al periodo 1905-1914;

— probabilità di invalidità assoluta e permanente desunte, con opportune aliquote, dalle probabilità di invalidità precedenti;

— probabilità di volontarie dimissioni, senza diritto a pensione, pure dedotte dalle suddette esperienze sui maestri elementari e ridotte in base ai dati rilevati per la categoria dei dipendenti di enti locali, in occasione della compilazione del bilancio tecnico della Cassa impiegati di enti locali, riferito al 1° gennaio 1950.

Con riferimento all'eliminazione dei titolari delle pensioni dirette, sono state adottate le seguenti probabilità:

— nei casi in cui la cessazione sia avvenuta per invalidità assoluta e permanente, le probabilità di morte degli inabili - maschi calcolate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di recenti esperienze;

— negli altri casi, le già citate probabilità di morte - maschi della popolazione generale italiana 1960-1962.

Le probabilità di eliminazione adottate per le pensioni indirette e di reversibilità, già in atto al 1° gennaio 1968, sono le seguenti:

— per le vedove, le probabilità di morte della popolazione generale - femmine 1960-1962 e le probabilità di passaggio a nuove nozze desunte da esperienze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, aggiornate sulla base della citata indagine statistica pubblicata su « Annali di statistica, 1965 »;

— per gli orfani maggiorenni, i genitori, i collaterali ed i vedovi le probabilità di morte degli invalidi ambosessi, determinate sulla base di recenti esperienze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

— per gli orfani minorenni, le probabilità di morte della popolazione generale italiana-ambosessi relative ad età inferiore ad anni 21.

Infine, per le valutazioni degli oneri relativi alla famiglia pensionistica di attivo o di pensionato sono state prese a base:

— le probabilità di lasciar famiglia, desunte da esperienze relative ai dipendenti di enti locali, effettuate in occasione del bilancio tecnico del 1950, nonché dalle recenti statistiche sulla mortalità, distinte per età e stato civile, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica nell'Annuario di statistiche demografiche;

— le probabilità di eliminazione della famiglia pensionistica determinate sulla base delle già citate probabilità di eliminazione della vedova nonché dell'orfano maggiorenne o minorenni.

Nelle tavole unite alla presente relazione sono riportate le predette linee demografiche e, precisamente:

— nella Tavola XI, le probabilità di eliminazione dal servizio per le varie cause;

— nella Tavola XII, le probabilità di eliminazione delle pensioni dirette;

— nella Tavola XIII, le probabilità di lasciar famiglia e di eliminazione della famiglia pensionistica;

— nella Tavola XIV, le probabilità di eliminazione per le pensioni indirette e di reversibilità in atto alla data di bilancio.

3. - *Ipotesi sulle future iscrizioni annue alla Cassa.*

I dati statistici rilevati per gli iscritti alla data di bilancio hanno consentito di desumere i due seguenti elementi fondamentali per la compilazione del bilancio tecnico:

a) il numero annuo delle nuove iscrizioni alla Cassa;

b) la distribuzione del predetto numero per età alla data dell'iscrizione.

In particolare, la distribuzione di cui alla lettera b), tenute presenti le linee demografiche, il saggio tecnico e la linea delle retribuzioni indicati nel presente paragrafo, è stata presa a base per la determinazione del costo delle prestazioni (o premio per generazione).

Il numero annuo delle nuove iscrizioni alla Cassa è invece importante per determinare, relativamente a tutte le generazioni di futuri iscritti, il valor capitale dell'eccedenza del contributo sul costo delle prestazioni, valore che, dato il sistema di finanziamento adottato — premio medio generale —, rappresenta una delle attività di bilancio.

Si è rilevato che, nel triennio antecedente la data di bilancio, il numero annuo effettivo delle iscrizioni alla Cassa è stato, in media, di poco inferiore alle 2.000 unità. Non sembra peraltro realistico o, comunque, prudentiale ipotizzare che tale livello venga mantenuto anche nel futuro. Ai fini delle valutazioni, si è assunto, pertanto,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pari a 1.500 unità il numero annuo delle nuove iscrizioni.

Nel seguente prospetto è riportata, infine, la distribuzione per età all'ingresso

delle predette nuove iscrizioni. Il valore modale della distribuzione è pari ad anni 29, quello medio ad anni 33.

ETA	NUMERO ISCRIZIONI ANNUE		ETA	NUMERO ISCRIZIONI ANNUE	
	In assoluto	In %		In assoluto	In %
24	3	0,20	41	37	2,46
25	25	1,67	42	32	2,13
26	51	3,40	43	27	1,80
27	89	5,92	44	23	1,53
28	117	7,80	45	20	1,33
29	135	9,06	46	17	1,13
30	123	8,20	47	14	0,93
31	112	7,46	48	12	0,80
32	101	6,73	49	10	0,67
33	92	6,13	50	8	0,53
34	83	5,53	51	7	0,47
35	75	5,00	52	5	0,33
36	67	4,46	53	5	0,33
37	60	4,00	54	4	0,27
38	54	3,60	55	3	0,20
39	47	3,13			
40	42	2,80	In complesso . . .	1.500	100,00

4. - Linea delle retribuzioni.

Ai fini del calcolo del valore attuale medio delle retribuzioni e degli oneri latenti è di fondamentale importanza la determinazione di una linea media di sviluppo di carriera economica in base alla quale sia possibile stabilire, riferibilmente agli attuali iscritti, l'ulteriore sviluppo di carriera che si verificherà a partire dalla re-

tribuzione accertata alla data di bilancio e, riferibilmente ai futuri iscritti, anche i valori assoluti delle retribuzioni stesse alla data di iscrizione. Pertanto, è necessario determinare gli incrementi che, in misura percentuale, presumibilmente, subiranno di anno in anno le retribuzioni stesse.

I fattori essenziali che concorrono a determinare, indipendentemente dal livello

delle retribuzioni, lo sviluppo di carriera per un iscritto, sono:

a) l'anzianità di servizio;

b) il progresso di carriera inteso come passaggio da una data qualifica ad una gerarchicamente superiore.

Data la eterogeneità dei gruppi di iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e soprattutto la diversa regolamentazione del trattamento economico sia per quanto riguarda la misura, sia per quanto attiene lo sviluppo del trattamento stesso, anche in relazione alle possibilità finanziarie degli enti, non è possibile schematizzare a priori una linea di sviluppo della carriera econo-

mica. Essenziale è, quindi, ai fini di una misura del fenomeno, l'indagine statistica sulla linea media delle retribuzioni, ottenuta da elaborazioni sui dati relativi alle retribuzioni stesse.

Dall'analisi statistica sui dati grezzi relativi alle retribuzioni contributive, si deduce uno sviluppo di carriera, in media piuttosto limitato, comportante un aumento di circa il 65 per cento della retribuzione iniziale in 40 anni di servizio.

Nelle Tavole IX e X, unite alla presente relazione, sono riportati i valori grezzi e perequati della linea delle retribuzioni annue contributive in funzione degli anni di servizio utile.

V. — VALORI CAPITALI DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI LATENTI PER GLI ISCRITTI IN SERVIZIO ALLA DATA DI BILANCIO E PER QUELLI ASSUNTI POSTERIORMENTE. - VALORI CAPITALI DEGLI ONERI MATURATI PER LE PENSIONI VIGENTI ALLA DATA DI BILANCIO

1. - Valori capitali relativi ai futuri ed attuali iscritti.

Tenute presenti le linee demografiche, la linea delle retribuzioni ed il saggio tecnico di cui al precedente paragrafo IV,

sono stati determinati, per un futuro iscritto, seguendo il metodo di calcolo illustrato al successivo n. 3, i valori attuali medi degli oneri, riferiti alla data dell'iscrizione, di seguito elencati:

TIPO DI PRESTAZIONE	VALORE ATTUALE MEDIO DELL'ONERE PER UN FUTURO ISCRITTO				
	Pensione o indennità una volta tanto	Indennità integrativa speciale (a)	Quote di aggiunta di famiglia	Maggior onere per pensioni di privilegio	In complesso
Pensione diretta	3.020.843	327.319	34.041	70.104	3.452.307
Pensione indiretta o di reversibilità . .	1.215.372	280.252	2.690	152.458	1.650.772
Indennità una volta tanto	160.715	—	—	—	160.715
Totale	4.396.930	607.571	36.731	222.562	5.263.794

(a) Nella misura vigente al 1° gennaio 1968, pari a lire 184.320 annue.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Inoltre, il valore attuale medio, per un futuro iscritto, delle retribuzioni annue contributive è risultato di lire 35.777.160, di cui lire 34.976.913 per le retribuzioni pensionabili e lire 800.247 per la parte eccedente, costituita, come è noto, da lire 50.000 annue per ogni iscritto.

Per la determinazione di tutti i valori attuali sopra elencati, è stata, naturalmente,

presa a base la distribuzione per età delle nuove iscrizioni annue, di cui al n. 3 del precedente paragrafo IV.

Avuto poi riguardo, anziché ad una sola generazione, a tutte le generazioni di futuri iscritti, affluenti alla Cassa per 1.500 unità all'anno, si ottengono, per gli oneri pensionistici, i seguenti valori attuali medi complessivi:

TIPO DI PRESTAZIONE	VALORE ATTUALE MEDIO DELL'ONERE PER TUTTI I FUTURI ISCRITTI				
	Pensione o indennità una volta tanto	Indennità integrativa speciale (a)	Quote di aggiunta di famiglia	Maggior onere per pensioni di privilegio	In complesso
	(Importi in migliaia di lire)				
Pensione diretta	106.618.122	11.552.433	1.201.453	2.474.258	121.846.266
Pensione indiretta o di reversibilità	42.895.548	9.891.261	94.955	5.380.893	58.262.657
Indennità una volta tanto	5.672.296	—	—	—	5.672.296
Totale	155.185.966	21.443.694	1.296.408	7.855.151	185.781.219

(a) Nella misura vigente al 1° gennaio 1968, pari a lire 184.320 annue.

Inoltre, il valore attuale medio, per tutte le generazioni di futuri iscritti, delle retribuzioni annue contributive è risultato di miliardi 1.262,738 di cui miliardi 1.234,494 per le retribuzioni pensionabili e miliardi 28,244 per la parte eccedente, costituita, come è noto, da lire 50.000 annue per ogni iscritto.

Ai fini poi della determinazione dei valori capitali degli oneri e delle retribuzioni per gli attuali iscritti si è fatto riferimento, oltre che alle basi tecniche di cui al paragrafo IV, alle distribuzioni statistiche indicate nel paragrafo II. I predetti valori capitali sono riportati nel seguente prospetto:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TIPO DI PRESTAZIONE	VALORE ATTUALE MEDIO DELL'ONERE PER I 36.591 ATTUALI ISCRITTI				
	Pensione o indennità una volta tanto	Indennità integrativa speciale (a)	Quote di aggiunta di famiglia	Maggior onere per pensioni di privilegio	In complesso
	(Importi in migliaia di lire)				
Pensione diretta	257.008.171	21.976.439	2.285.541	5.964.318	287.234.469
Pensione indiretta o di reversibilità . .	92.515.997	17.105.939	164.218	11.605.370	121.391.524
Indennità una volta tanto	1.942.976	—	—	—	1.942.976
Totale	351.467.144	39.082.378	2.449.759	17.569.688	410.568.969

(a) Nella misura vigente al 1° gennaio 1968, pari a lire 184.320 annue.

Per le retribuzioni annue contributive degli attuali iscritti, il relativo valor capitale è risultato di miliardi 1.026,285, di cui miliardi 1.004,787 per retribuzioni pensionabili e miliardi 21,498 per la parte eccedente.

2. - *Valori capitali degli oneri maturati relativi alle pensioni vigenti alla data di bilancio.*

Il valor capitale degli oneri maturati è stato determinato sulla base delle linee de-

mografiche già indicate, sia per le pensioni dirette che per quelle indirette e di reversibilità, nel precedente paragrafo IV, tenendo altresì presenti i dati statistici riportati nel paragrafo III. Detto valor capitale è risultato, in complesso, di milioni 106 mila 880,237, di cui milioni 16.769,091 per indennità integrativa speciale e milioni 807,197 per quote di aggiunta di famiglia.

Nel seguente prospetto si riportano i valori degli oneri maturati distintamente per i vari tipi di pensioni e per le varie voci del trattamento:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TIPO DI PENSIONE	VALORE CAPITALE DELL'ONERE			
	Pensione	Indennità integrativa speciale (a)	Quote di aggiunta di famiglia	In complesso
	(Importi in migliaia di lire)			
Pensioni dirette	37.648.847	4.311.216	448.366	42.408.429
Pensioni di reversibilità delle pensioni dirette vigenti	8.921.491	1.777.855	17.067	10.716.413
Pensioni a favore di vedove sole	33.900.992	8.158.159	—	42.059.151
Pensioni a favore di vedove con orfani	6.616.961	1.780.020	341.764	8.738.745
Pensioni a favore di orfani, ascendenti e collaterali	2.215.658	741.841	—	2.957.499
Totale	89.303.949	16.769.091	807.197	106.880.237

(a) Nella misura vigente al 1° gennaio 1968, pari a lire 184.320 annue.

Si rileva che la riserva matematica per gli oneri maturati nel precedente bilancio tecnico al 1° ottobre 1963 era di soli 48 miliardi di lire, pur essendo le pensioni allora vigenti già in numero di 8.622.

3. - Metodo adottato per la determinazione dei valori capitali degli oneri e delle retribuzioni.

Il metodo adottato per le valutazioni attuariali è quello degli anni di gestione o delle stime annuali, che consente di calcolare, per ogni anno, a partire da quello del bilancio, l'ammontare delle retribuzioni annue contributive e degli oneri per trattamenti di quiescenza.

L'analisi delle valutazioni effettuate è contenuta nelle Tavole unite alla presente relazione, le quali riportano sia per gli attuali che per i futuri iscritti:

— le Tavole XV e XVI, il probabile sviluppo nel tempo del numero degli iscritti e del gettito delle retribuzioni annue contributive;

— le Tavole da XVII a XX, il probabile sviluppo nel tempo del numero e dell'onere annuo per pensioni dirette, indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1968;

— le Tavole da XXVI a XXX, il probabile sviluppo nel tempo degli oneri annui per le pensioni vigenti alla data di bilancio.

Infine, sulla base dei risultati elencati nel presente paragrafo, si rileva quanto segue:

— il complesso degli oneri per i trattamenti di quiescenza a carico della Cassa a partire dalla data di bilancio è pari, in valor capitale, a milioni 695.615,153, di cui milioni 77.295,163 per indennità integrativa speciale e milioni 4.553,364 per quote di aggiunta di famiglia;

— il valore attuale medio dei contributi affluenti alla Cassa a partire dalla data di bilancio è pari, invece, a milioni 611.169,361.

In particolare, si osserva che gli oneri per la indennità integrativa speciale rappresentano oltre l'11 per cento degli oneri per trattamenti di quiescenza.

VI. — COSTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. - RISERVE MATEMATICHE PER GLI ONERI LATENTI

1. - Costo del trattamento di quiescenza.

Il costo del trattamento di quiescenza è rappresentato dal contributo annuo costante, espresso in percentuale della retribuzione annua contributiva, che, versato per un futuro iscritto durante tutto il periodo di iscrizione alla Cassa, è idoneo ad assicurare all'iscritto stesso, all'atto della cessazione dal servizio, le prestazioni stabilite dalla vigente legislazione.

Poiché, come si è detto nel precedente paragrafo V, il valore attuale medio dell'onere per un futuro iscritto è di lire 5 milioni 263.794 e l'analogo valore attuale delle retribuzioni annue contributive è di lire 35.777.160, il costo del trattamento di quiescenza risulta pari al 14,713 per cento di detta retribuzione. Il costo risulta così ripartito secondo il tipo di prestazione e le varie voci costituenti la prestazione stessa:

TIPO DI PRESTAZIONE	COSTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA			
	Pensione o indennità una volta tanto	Indennità integrativa speciale	Quota di aggiunta di famiglia	In complesso
	(In per cento della retribuzione contributiva)			
Pensione diretta	8,639	0,915	0,095	9,649
Pensione indiretta e di reversibilità . .	3,823	0,783	0,008	4,614
Indennità una volta tanto	0,450	—	—	0,450
Totale . . .	12,912	1,698	0,103	14,713

La misura suindicata del costo delle prestazioni non tiene ovviamente conto del maggior onere derivante dalla possibilità di riscatto; ciò, in quanto detto maggior onere, nella generalità dei casi, è coperto dai contributi di riscatto calcolati, come previsto dalle disposizioni in vigore, con metodo assicurativo. V'è inoltre da osservare che, nel caso di un periodo iniziale di ser-

vizio utile per il quale non sussista l'obbligo di iscrizione, ma che tuttavia venga riconosciuto ricongiungibile ai fini del trattamento di quiescenza, l'inizio della contribuzione è da riportarsi non già alla data di inizio del servizio utile, ma a quella di iscrizione alla Cassa; peraltro, il conseguente minor gettito di contributi è da ritenersi compensato dalle somme che gli altri enti, concorrenti

alla ricongiunzione, sono tenuti a versare, a titolo di rimborso alla Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni.

È, infine, da rilevare che il costo del trattamento di quiescenza, invece che in percentuale della retribuzione annua contributiva, può anche essere espresso:

— nell'aliquota pari al 13,207 per cento della retribuzione pensionabile, per le quote di trattamento commisurate alla pensione teorica (pensione e indennità una volta tanto);

— in lire 40.256, per le quote di trattamento indipendenti dalle retribuzioni percepite (indennità integrativa speciale e quote di aggiunta di famiglia).

In particolare, il costo della indennità integrativa speciale è di lire 37.961 e quello delle quote di aggiunta di famiglia di lire 2.295.

È da notare che i valori dei costi sopra indicati non tengono conto del caricamento per copertura delle spese di amministrazione, le quali, in base all'esame dei dati di Rendiconto degli ultimi esercizi equival-

gono, con sufficiente attendibilità, allo 0,20 per cento della retribuzione annua contributiva.

Tenuto conto del caricamento per spese di amministrazione, il costo si eleva al 14,913 per cento della retribuzione annua contributiva.

2. - *Riserve matematiche per gli oneri latenti.*

Le riserve matematiche per gli oneri latenti sono state determinate, con metodo prospettivo, detraendo, dal valore attuale medio degli oneri latenti riferiti agli attuali iscritti, l'analogo valore attuale medio della parte di contributo pari al costo puro delle prestazioni. Ciò, in quanto l'eccedenza del contributo rispetto al costo viene considerata tra le attività di bilancio.

Le riserve matematiche per gli oneri latenti ammontano a milioni 259.571,556 e, tenuti presenti i valori capitali riportati nel precedente paragrafo V, risultano così distribuite per tipo di prestazione e per le varie voci del trattamento:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Riserve matematiche per gli oneri latenti

(Importi in migliaia di lire)

TIPO DI PRESTAZIONE	Valore attuale medio degli oneri latenti	Costo (a)	Valore attuale medio dei contributi pari al costo	Riserve matematiche per gli oneri latenti
1) <i>Pensione diretta</i>	287.234.469	9,649	99.026.306	188.208.163
— pensione	262.972.489	8,639	88.660.820	174.311.669
— indennità integrativa speciale . .	21.976.439	0,915	9.390.514	12.585.925
— quote di aggiunta di famiglia . .	2.285.541	0,095	974.972	1.310.569
2) <i>Pensione indiretta e di reversibilità</i> .	121.391.524	4,614	47.351.821	74.038.703
— pensione	104.121.367	3,823	39.234.902	64.886.465
— indennità integrativa speciale . .	17.105.939	0,783	8.035.817	9.070.122
— quote di aggiunta di famiglia . .	164.218	0,008	82.102	82.116
3) <i>Indennità « una volta tanto »</i>	1.942.976	0,450	4.618.286	2.675.310 (-)
<i>In complesso</i>	410.568.969	14,713	150.997.413	259.971.556
— pensione e indennità una volta tanto	369.036.832	12,912	132.514.007	236.522.825
— indennità integrativa speciale . .	39.082.378	1,698	17.426.331	21.656.047
— quote di aggiunta di famiglia . .	2.449.759	0,103	1.057.075	1.392.684

(a) In percentuale della retribuzione annua contributiva.

VII. — ATTIVITÀ E BILANCIO TECNICO

1. - Attività.

Le voci attive del bilancio sono costituite:

a) dal patrimonio netto della Cassa al 1° gennaio 1968;

b) dal credito per le rate non ancora scadute del contributo statale previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143;

c) dal valore capitale, esteso agli attuali e futuri iscritti, dell'eccedenza del contributo sul costo delle prestazioni.

Il patrimonio netto della Cassa al 1° gennaio 1968, ammonta, come risulta dai Rendiconti della Cassa, a milioni 58.976,671.

Le annualità non ancora scadute del contributo statale di cui alla precedente lettera *b*), pagabili a rate trimestrali posticipate, sono in numero di 29½ e di importo pari a lire 160 milioni ciascuna. Il valore attuale di tali annualità, al saggio del 4,25 per cento, è stato determinato in milioni 2.704,008.

Ai fini della determinazione del valore capitale della eccedenza del contributo sul costo, di cui alla precedente lettera *c*), si osserva quanto segue:

— il costo delle prestazioni, tenuto conto del caricamento per spese di amministrazione, è pari, come si è detto nel precedente paragrafo VI, al 14,913 per cento della retribuzione annua contributiva;

— la parte del contributo eccedente il costo delle prestazioni risulta, quindi, pari all'11,787 per cento della predetta retribuzione.

Pertanto, considerati i risultati delle valutazioni già esposti nel precedente paragrafo V, si ottiene, per il valore capitale dell'eccedenza del contributo sul costo, l'importo di milioni 269.812,681, di cui milioni 148.844,388 per i futuri iscritti e milioni 120.968,293 per gli attuali iscritti.

In complesso, le attività di bilancio sopraelencate assommano a 331.493,360 milioni.

2. - Passività e bilancio tecnico.

A fronte delle attività di bilancio, di cui si è detto al precedente n. 1), stanno le passività di complessivi 366.451,793 milioni di lire, costituite, per milioni 106.880,237, dalle riserve matematiche per gli oneri maturati di cui al n. 2 del paragrafo V e, per milioni 259.571,556, dalle riserve matematiche per gli oneri latenti di cui al precedente paragrafo VI.

Le passività superano pertanto le attività di 34.958,433 milioni di lire che rappresentano il *deficit* tecnico della Cassa.

Tale *deficit* è pari al 5 per cento del valor capitale dei complessivi futuri oneri per trattamenti di quiescenza a carico della Cassa, valore già determinato nel precedente paragrafo V in 703.230,425 milioni di lire.

La situazione tecnico-finanziaria della Cassa, ora delineata in base ai risultati delle valutazioni, è sintetizzata nel prospetto di bilancio di seguito riportato:

BILANCIO TECNICO DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI RIFERITO AL 1° GENNAIO 1968

(Saggio tecnico 4,25 per cento - importi in migliaia di lire)

ATTIVO

a) Patrimonio netto al 1° gennaio 1968	58.976.671
b) Valore attuale delle residue 29½ annualità di contributo statale (articolo 11 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1946, n. 143)	2.704.008

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Valore capitale della quota di contributo eccedente il costo delle prestazioni:		
— per gli attuali iscritti	120.968.293	
— per i futuri iscritti	148.844.388	
		269.812.681
	Totale attività	331.493.360
	Deficit tecnico	34.958.433
	TOTALE	366.451.793

PASSIVO

a) Riserve matematiche per gli oneri maturati relativi alle pensioni vigenti al 1° gennaio 1968:		
— per pensione	89.303.949	
— per indennità integrativa speciale	16.769.091	
— per quote di aggiunta di famiglia	807.197	
		106.880.237
b) Riserve matematiche per gli oneri latenti relativi agli iscritti in servizio al 1° gennaio 1968:		
— per pensione e indennità una volta tanto	236.522.825	
— per indennità integrativa speciale	21.656.047	
— per quote di aggiunta di famiglia	1.392.684	
		259.571.556
	TOTALE PASSIVITÀ	366.451.793

IL DIRETTORE GENERALE
RIVANO